



ORDINE DEGLI
Psicologi
della Regione Emilia-Romagna

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA
2020 – 2022**

Adottato, su proposta del RCT, dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna con deliberazione n. 243/2019 del 12/12/2019.



1. PREMESSA

Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020 - 2022 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020 - 2022 (di seguito denominati sotto la unitaria denominazione "P.T.P.C.T."), il quale ne costituisce una sezione (cfr. art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013), entrambi approvati dal Consiglio dell'Ordine e successivamente aggiornati in relazione alle mutate disposizioni normative.

Il P.T.P.C.T. dell'Ordine è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (con relativi allegati), tenendo costantemente in considerazione le specificità organizzative e strutturali dell'Ordine stesso, la peculiarità della natura dell'ente e delle attività istituzionali svolte.

Si sottolinea che gli Ordini professionali, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 101/2013 non sono tenuti a mappare il ciclo di gestione della performance né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

2. ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTI

Il PTPCT entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna e viene pubblicato *online* sul sito istituzionale dell'Ente; in conformità con la normativa vigente, esso ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

Il PTPCT viene aggiornato sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- i. mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- ii. cambiamenti normativi e regolamentari incidenti sulle funzioni legislativamente attribuite al Consiglio;
- iii. emersione di nuovi fattori di rischio emersi dall'analisi fattuale delle attività amministrative e istituzionali svolte dall'Ente;
- iv. necessità di adattare a tali nuovi fattori i rimedi esperibili a tutela della prevenzione.



A ciò si aggiunga che, secondo la lettera dell'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il Responsabile provvede a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute; analogamente, il Responsabile può proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che eventuali circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

3. OBIETTIVI

La predisposizione del PTPCT risponde all'esigenza di rafforzare i principi di legalità, di correttezza, di buon andamento e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, in ossequio al principio previsto dall'art. 97 Cost.

In primo luogo, la predisposizione di specifiche misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce l'occasione per analizzare e, eventualmente, ripensare alle modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi avviati dall'Ente, nonché per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione del Consiglio nei confronti degli iscritti e della cittadinanza in genere.

In secondo luogo, il PTPCT è finalizzato anche a sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, nonché di assicurare la correttezza dei rapporti tra il Consiglio e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere.

Si evidenzia, tuttavia, che il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discorsionali. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti ed il Consiglio, verificata la regolarità della documentazione esibita, delibera l'iscrizione sussistendone i presupposti. Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine, il Piano Trien-



nale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgono attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

4. Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella L. n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPCT:

- 1) il personale dell'Ordine
- 2) i componenti del Consiglio dell'Ordine
- 3) il revisore dei conti
- 4) i componenti dei gruppi di lavoro
- 5) i consulenti
- 6) i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

E' fatto obbligo a tutti i suddetti soggetti di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente piano.

Attualmente il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna è composto da un numero di Consiglieri pari a 15, il cui curriculum vitae è pubblicato sul Portale istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si evidenzia che l'art. 13, lett. b) del d.lgs. n. 97 del 2016, nel modificare l'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, ha ristretto l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, Regioni ed enti locali. L'anzidetta previsione fa venir meno, dunque, l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti dei Consigli Territoriali degli Ordini professionali.

Il personale dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna è composto da 8 unità assunte a tempo indeterminato.

Anche la pianta organica dell'Ente è pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".



5. QUADRO NORMATIVO

Di seguito si riportano le fonti normative consultate per la predisposizione del PTPCT:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2013; Determina ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015; PNA 2016 e 2017;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "*codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante "*Ordinamento della professione di psicologo*";
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante "*regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*";
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Codice Appalti*";



- decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante *“disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50”*;
- legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *“disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o altre irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*

Per una miglior comprensione del presente Piano e delle ragioni che hanno influito sulla individuazione delle aree di rischio e delle misure idonee a prevenire il rischio della corruzione, si segnala che l'art. 12, comma 2, della l. n. 56/1989 recita *“Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario; c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e di conti consuntivi; d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale e provinciale, ove sono richiesti; h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione; i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27; l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette”*.

6. CORRUZIONE

Il PTPCT costituisce il principale strumento adottato dall'Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione del Consiglio, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, Libro II del codice penale e, più in generale, tutte



quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

L'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

7. METODOLOGIA SEGUITA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO

L'elaborazione del presente Piano si è articolata in quattro fasi:

- Pianificazione
- Analisi dei rischi
- Progettazione del sistema di trattamento del rischio (redazione di misure di prevenzione)
- Stesura del piano
- Monitoraggio

7.1 Pianificazione

Nella fase di pianificazione si sono prese in considerazione le aree di rischio c.d. obbligatorie individuate dal PNA e le aree di rischio ulteriori e specifiche in base all'attività istituzionale svolta dall'Ente.

In tale ottica, si è proceduto preventivamente a definire il quadro dei processi che caratterizzano le attività dell'Ordine, con riferimento sia ai processi istituzionali (che riguardano le attività che l'Ordine svolge in base ai compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente) sia a quelli di supporto (che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzio-



nali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni), attraverso il coinvolgimento del personale e del Consiglio.

7.2. Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali ed istruttori che conducono alle decisioni finali con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente.

La mappatura è stata realizzata ai sensi della L. n. 190/2012 e del PNA e in base alle indicazioni fornite successivamente per gli Ordini professionali dalla competente Autorità: per ciascuna area sono stati individuati i processi più esposti al rischio corruttivo. Le aree sono quelle indicate come sensibili dall'art. 1 comma 16 della L. n. 190/2012 oltre ad ulteriori aree connesse alla specificità dell'Ente.

7.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La fase successiva ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati in sede di analisi. Tale sistema comprende le strategie di risposta al rischio sia con misure di carattere generale (riguardanti l'organizzazione nel suo complesso) sia con misure specifiche (riguardanti i singoli processi).

7.4 Stesura del Piano

Prima della sua sottoposizione al Consiglio, il Piano è stato condiviso con gli Uffici e si è verificato che fosse in linea con quanto indicato al riguardo dal CNOP.

7.5 Monitoraggio

Si prevede un'attività di monitoraggio da parte del RPTC che comprende la verifica dell'attuazione delle misure indicate dal presente Piano nonché l'analisi e la verifica di eventuali segnalazioni relative a possibili fenomeni corruttivi.

La relazione annuale che il RPC deve presentare entro il 15 dicembre di ogni anno è presentata al Consiglio e pubblicata sul sito istituzionale.

Si sottolinea, inoltre, che il presente Piano è consultabile sul sito internet istituzionale dell'Ordine (www.ordpsicologier.it) nella sezione "Amministrazione trasparente".

8. AREE A PIÙ ALTO RISCHIO DI CORRUZIONE

8.1 Individuazioni aree. Metodologia



In questa sezione, sono individuate le macro-aree attinenti alle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione (cfr. art. 1, comma 9 della Legge 190/2012).

Si rappresenta, preliminarmente, che i contenuti di tale sezione sono il risultato della comparazione tra il dato normativo fornito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, le direttive fornite dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, il “Piano Nazionale anticorruzione” e relativi allegati, liberamente consultabili sul sito istituzionale dell’Autorità e l’analisi specifica delle diverse attività amministrative esercitate dall’Ordine, l’organizzazione complessiva degli uffici dello stesso.

A tal fine, si prende atto, in primo luogo, della suddivisione per aree indicata nel P.N.A. e nell’art. 1, comma 16, L.190/2012 ove si fa riferimento ai procedimenti di:

- a. autorizzazione o concessione;
- b. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;
- c. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.

Tali procedimenti corrispondono ai seguenti processi:

- processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Queste le aree di rischio individuate:

Tabella 1 – Aree di rischio



AREE DI RISCHIO
a) Acquisizione e progressione personale
Svolgimento concorsi pubblici
Progressioni di carriera del personale dipendente
b) Affidamento Lavori, Servizi e forniture
Procedure contrattuali ad evidenza pubblica
Procedure negoziate e affidamenti diretti
c) Affidamento incarichi esterni
Identificazione del soggetto richiedente
Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Individuazione/valutazione dei requisiti per l'affidamento
d) Provvedimenti
Iscrizione, cancellazione dall'Albo e annotazione nell'elenco psicoterapeuti
Rilascio certificati e attestazioni relativi agli Iscritti
Pareri in materia di onorari
Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti
e) Attività specifiche dell'Ordine
Affidamento incarichi interni (ai consiglieri o altri rappresentanti della comunità professionale)
Azioni tese alla tutela della professione e lotta all'abusivismo professionale
Gestione del protocollo
Aggiornamento del sito e informazione agli Iscritti. Revisioni dell'Albo e comunicazioni di Legge
Formazione professionale erogata a titolo gratuito dall'Ente
Concessione del gratuito patrocinio dell'Ente
Partecipazione del Presidente e dei Consiglieri a eventi esterni
Rimborsi spese ai consiglieri e al personale
Incassi e gestione recupero crediti

8.2 Gestione del rischio

Per ciascuna area così individuata, per ciascun processo, è stato misurato il rischio corruttivo. Si è cercato di attuare questa stima, così come suggerito dall'ANAC, abbandonando un sistema essenzialmente quantitativo, rivelatosi



capace di produrre una sottovalutazione del rischio, e operando invece una valutazione qualitativa. Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato dunque calcolato rilevando:

1. **la probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione, sulla base di tutti gli elementi informativi di natura soggettiva (non disponendo allo stato di elementi oggettivi, come segnalazioni o eventi già accaduti) tenendo conto del contesto ambientale e delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive nonché degli strumenti in loro possesso;
2. **l'impatto** che avrebbe l'evento corruttivo, nel caso in cui si presentasse, è stato valutato calcolandone le potenziali conseguenze: a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; b) sugli stakeholders (comunità professionale, cittadini). Più in dettaglio, la ponderazione è stata effettuata grazie all'attribuzione di alcuni indici numerici, descritti qui di seguito.

Sia la "probabilità" che "l'impatto" sono calcolati sulla base di una scala crescente su 4 valori (molto bassa, bassa, media, alta).

Indici di valutazione della PROBABILITÀ

Criterio 1: discrezionalità - Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato dalla legge = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge = 2

E' regolamentato dall'ente = 3

E' altamente discrezionale = 5

Criterio 2: rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Ordine?

No, ha come destinatario finale un ufficio o un organo interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 4

Criterio 3: complessità del processo - Si tratta di un processo trattato solo dagli uffici, oppure coinvolge l'organo di indirizzo politico?

Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi dell'Ordine = 1

Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi dell'Ordine, ma la deliberazione finale è di competenza del Consiglio dell'Ordine: 3



Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza del Consiglio dell'Ordine e il provvedimento finale è pubblico (fa fede verso terzi) ed utilizzato da altre PA = 4

Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. patrocini) = 2

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni o può incidere negativamente sui loro diritti (es. appalto) = 4

Criterio 5: controllo esterno sul processo - C'è un controllo successivo sul procedimento da parte di soggetti diversi dal responsabile/istruttore (es. consulenti, commissioni esterne, altri enti/servizi esterni all'ufficio)?

Si = 1

No = 4

Indici di valutazione dell'IMPATTO

Criterio 1: impatto organizzativo - Soggetti coinvolti nel procedimento:

un istruttore = 1

un istruttore e responsabile del procedimento = 3

uffici amministrativi e Organi dell'Ordine (commissioni, segretario, Presidente, tesoriere, Consiglio) = 5

Criterio 2: impatto economico - Nel corso degli ultimi cinque anni si sono verificati eventi (anche solo malfunzionamenti) inerenti i rischi individuati?

No = 1

Si = 5

Criterio 3: impatto reputazionale/immagine - Se si verificasse il rischio inerente questo processo, verrebbe coinvolto il buon nome e la reputazione:

Del solo funzionario istruttore = 1

Degli uffici amministrativi dell'Ordine nel complesso = 2

Degli uffici amministrativi dell'Ordine e del consigliere/i delegato/i = 3

Del Consiglio dell'Ordine = 4



Degli uffici amministrativi dell'Ordine e del Consiglio: 5

Criterio 4: impatto sull'operatività e l'organizzazione - Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ordine?

Vi sarebbero conseguenze marginali e gli uffici continuerebbero a funzionare = 1

Vi sarebbero problematiche operative a livello di uffici amministrativi, superabili con una diversa organizzazione del lavoro = 2

Vi sarebbero problematiche operative a livello di Consiglio dell'Ordine, superabili con una diversa organizzazione (nuove nomine, surroghe ecc.) = 3

Vi sarebbero gravi conseguenze (commissariamento dell'Ordine con nuove elezioni ecc.) = 5

Ciò ha consentito l'attribuzione di un valore medio per la probabilità ed uno per l'impatto per il singolo processo, nonché un valore medio complessivo che risulta dal prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto. A partire dall'intervallo tra il valore medio complessivo più basso e quello più alto, si è quindi giunti alla definizione di quattro categorie sintetiche di rischio: molto basso, basso, medio e alto. L'assegnazione a tali categorie di ogni singolo processo ha prodotto i risultati riportati in sintesi nello schema che segue.

RISCHIO MOLTO BASSO: valore medio da 2 a 4,9;

RISCHIO BASSO: valore medio da 5 a 7;

RISCHIO MEDIO: valore medio da 7,1 a 10;

RISCHIO ALTO: valore medio da 10,1 a 12,6.

- Tabella 2. Identificazione del rischio

Area di rischio	Valore medio probabilità	Valore medio impatto	Valore Medio (probabilità impatto)	Rischio
Acquisizione e progressione del personale				
Svolgimento di concorsi pubblici	3,4	3,5	11,9	ALTO
Progressioni di carriera perso-	3,2	3,5	11,2	ALTO



nale dipenden- te				
Affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedure con- trattuali ad evidenza pub- blica	3,2	4,5	14,4	ALTO
Procedure ne- goziate e affi- damenti diretti	3,2	4,5	14,40	ALTO
Affidamento incarichi ester- ni				
Identificazione del soggetto/ufficio ri- chiedente	3,2	2,75	8,8	MEDIO
Definizione dell'oggetto dell'affidament o	3,6	2,75	9,9	MEDIO
Individuazio- ne/valutazione dei requisiti per l'affidamento	3,6	2,75	9,9	MEDIO
Provvedimenti				
Iscrizione, can- cellazione dall'Albo e an- notazione elen- co psicoterape- uti	2,6	1,75	4,55	MOLTO BASSO
Rilascio certifi- cati e attesta- zioni iscritti	2,2	1,75	3,85	MOLTO BASSO
Pareri in mate- ria di onorari	3,6	2,75	9,9	MEDIO
Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti	3,8	2,75	10,45	ALTO
Attività specifi- che dell'Ordine				



Affidamento incarichi esterni	3,6	2,75	9,9	MEDIO
Azioni tese alla tutela della professione e lotta all'abusivismo	3,6	2,75	9,9	MEDIO
Gestione del protocollo	1,8	1,25	2,25	MOLTO BASSO
Aggiornamento del sito e informazione agli iscritti. Revisione albo. Trasmissione informazioni di legge.	2,2	2,25	4,95	BASSO
Formazione professionale erogata a titolo gratuito	3,6	1,25	4,5	MOLTO BASSO
Concessione gratuito patrocinio	3,2	2,5	8	MEDIO
Partecipazione ad eventi esterni da parte dei consiglieri	2,8	2,75	7,7	MEDIO
Rimborsi spese ai consiglieri e al personale	3	2,75	8,25	MEDIO
Incassi e gestione recupero crediti	1,8	1,25	2,25	MOLTO BASSO

9. PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Successivamente all'analisi del rischio, si è proceduto alla progettazione del sistema del trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione



delle azioni specifiche a seconda della natura del processo e del valore numerico ad esso attribuito in sede di valutazione.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto.

Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

- **misure di carattere generale o trasversale**, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- **misure specifiche** che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Le misure di carattere generale

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) predisposizione e applicazione del PTPCTI
- b) predisposizione e approvazione del Codice di comportamento

In data 16/07/2015 il Consiglio, con deliberazione n. 87-2015, ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti, adottato così come previsto dall'art. 1, comma 44 della L. 190/12 che ha modificato l'art. 54 del d.lgs. 165/01

- c) formazione

La formazione sarà erogata a tutti i dipendenti e ai consiglieri e riguarderà: la prevenzione della corruzione come strategia politica dell'Ente; l'ambito di applicazione della normativa, il piano anticorruzione, le aree a



rischio e la definizione del rischio, la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, gli obblighi di pubblicazione

d) la rotazione degli incarichi

Il modesto numero di personale attualmente in servizio all'ordine rende eccessivamente difficoltosa la rotazione del personale che, verosimilmente, produrrebbe gravi inefficienze e disfunzioni.

Si applicherà comunque alle commissioni di concorso.

e) tutela del dipendente che segnala illeciti

Il dipendente dell'Ordine che segnala violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività agli organi deputati ad intervenire compie un atto di manifestazione di senso civico, contribuendo all'individuazione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. L'articolo 1, comma 51, legge n. 190 del 2012, modificato dall'art. 31, comma 1, Legge n. 114 del 2014, nonché adesso il "nuovo" art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 introdotto da ultimo dalla L.179/2017, prevede i principi di tutela per il dipendente che effettui una segnalazione al quale è garantita tutela e riservatezza dell'identità. Predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa (*"Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave"*). La segnalazione di cui sopra, deve essere indirizzata al RPCT, identificato dall'ANAC come primario destinatario nelle *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"* (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015). Il RPCT è responsabile, sotto il profilo disciplinare, dell'esigenza di tutela del segnalante. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, ricoprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio



rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato. In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

Il RPCT, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta se inoltrare la segnalazione al Consiglio dell'Ordine in quanto depositario della potestà disciplinare sui dipendenti dell'ente, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC e al Dipartimento della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro sessanta giorni. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge. Le norme sul whistleblowing trovano applicazione, oltre che nei confronti dei dipendenti, anche nei confronti di fornitori di beni e servizi dell'Ente. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente al Consiglio dell'Ordine, o alle autorità competenti, o all'ANAC.

- f) astensione in caso di conflitto di interessi;
- g) rispetto dei divieti di inconfondibilità e incompatibilità.



Misure speciali

L'individuazione di misure speciali per il singolo processo tiene conto della natura dello stesso, del valore numerico di valutazione del rischio ad esso attribuito e della realtà operativa ed amministrativa dell'Ordine; a tal fine, si fa riferimento alle misure speciali riguardanti il rispetto degli obblighi di trasparenza e il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. Sono previsti controlli a campione da parte del RCT.

Le misure di trasparenza: rinvio

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede che il PTTI sia parte integrante del presente Piano.

Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nella Sezione a ciò dedicata a cui pertanto si rinvia.

10. TRASPARENZA

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

L'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna è Ente Pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale ed è attualmente soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute. L'Ordine medesimo è stato istituito dalla L. n. 56/1989 che, all'art. 12, comma 2, attribuisce al Consiglio Regionale le seguenti funzioni:


- a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;



- c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
- f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
- h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
- l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.



La struttura organizzativa dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna è sintetizzata attraverso il seguente organigramma:





10. 1 Le principali novità

Il presente Piano è redatto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e viene approvato a seguito della Delibera del 21.10.2014 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito che tale normativa deve ritenersi applicabile anche agli Ordini Professionali.

Per l'adempimento dei compiti allo stesso assegnati, il Responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione si rapporta con il Presidente ed i Consiglieri, con tutto il personale dell'Ufficio di Segreteria e con i consulenti legali e fiscali dell'Ordine.

Tali soggetti partecipano, per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, al processo di attuazione ed aggiornamento del presente Piano.

Come già ricordato, il d.lgs. n. 97/2016 ha introdotto rilevanti modifiche nel sistema della trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Se, da un lato, le modifiche riguardanti il profilo organizzativo (Sezione trasparenza come parte integrante del PTPCT e unificazione delle responsabilità sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione in capo ad un unico soggetto) rappresentano una conferma rispetto a scelte già poste in essere dall'Ordine degli, dall'altro, le modifiche riguardanti i dati da pubblicare e a cui garantire l'accesso da parte di chiunque (c.d. accesso generalizzato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013) richiedono misure di adeguamento.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna la trasparenza costituisce un obiettivo strategico della propria azione, da attuare in coerenza alle nuove previsioni introdotte dal citato d.lgs. n. 97/2016, a partire dalle nuove disposizioni sul diritto di accesso civico "generalizzato". Tale nuova tipologia di accesso, delineata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ai sensi del quale *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis"*, si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.



Con il nuovo decreto n. 97 del 2016, al diritto di accesso civico introdotto dal d.lgs. n. 33 del 2013 che, come noto, ha ad oggetto esclusivamente i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, si aggiunge una nuova tipologia di accesso finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. A questa impostazione consegue, nel novellato D.lgs. n. 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni. In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato "da chiunque" e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza "non richiede motivazione". Al fine di garantire una corretta attuazione delle nuove previsioni normative, che rappresentano una assoluta novità nel nostro ordinamento, il Consiglio dell'Ordine ritiene indispensabile curare la formazione del personale su questi temi, assicurando un coinvolgimento sempre più ampio dell'intera struttura amministrativa nell'attuazione delle misure di trasparenza. A tal fine, definisce quale primo obiettivo strategico in materia di trasparenza la realizzazione di attività formativa per tutto il personale dipendente, al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei dati e delle attività di competenza dell'Ordine e di garantire una corretta attuazione delle disposizioni in materia di accesso civico generalizzato.

Un altro obiettivo strategico è quello di implementare la sezione del sito appositamente dedicata ("amministrazione trasparente") con la pubblicazione di dati e informazioni non obbligatorie, come ad esempio, le istanze di accesso civico generalizzato e i dati più frequentemente richiesti con detto accesso.



10.2 Procedimento di elaborazione e approvazione del Programma

Il Presente Programma ha validità triennale ed entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Può essere sottoposto a revisione o adeguamento in caso di necessità di tipo organizzativo o in caso di mutamenti normativi sopravvenuti. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 è soggetto a aggiornamento con cadenza annuale.

10.3 Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il presente programma è comunicato ai diversi soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

10.4 Processo di attuazione del programma

Attualmente, la sezione Amministrazione Trasparente contenuta nel sito web dell'Ente riporta fin dalla sua istituzione i seguenti dati:

- atti generali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013;
- informazioni sugli organi di indirizzo politico previste dall'art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013;
- informazioni sull'articolazione degli Uffici di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 33/2013;
- numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica dell'Ente di cui all'art. 13, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013;
- riferimenti alla contrattazione collettiva ed integrativa applicabile al personale dell'Ente di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 33/2013;
- bandi di concorso pubblicati dall'Ente secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013;
- bilanci di esercizio a partire dal 2009 secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013;
- canoni di locazione pagati dall'Ente secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 33/2013;
- IBAN dell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 33/2013
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;



- Curricula Consiglieri e collaboratori e relativi compensi.

Sono state in seguito aggiornate le informazioni da pubblicare anche in relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 successivamente abrogate dal D.Lgs. n. 97/2016. In un'ottica di mantenimento della struttura normativamente prefissata della sezione amministrazione trasparente, le voci riguardanti gli obblighi di pubblicazione non più vigenti non sono state "cancellate", ma sono state conservative sia pure con la seguente specificazione "Obbligo abrogato dal d.lgs. 97/2016".

Inoltre, le informazioni pubblicate sul sito sono state implementate come segue:

- Dotazione organica (art.16 c.1, art.16 c.2 D.Lgs. n. 33/2013);
- Tassi di assenza del personale (art.16 c.3 D.Lgs. n. 33/2013);
- Provvedimenti organi di indirizzo politico mediante pubblicazione di tutti i titoli delle delibere ordinarie approvate dal Consiglio a partire dal 2010;
- indicatori di tempestività dei pagamenti (art.33 D.Lgs. n. 33/2013);
- Testo integrale delibere aventi rilevanza economica;
- Istanze di accesso civico e generalizzato pervenute.

Gli ulteriori dati di cui il D.Lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione non sono presenti nelle elencazioni sopra riportate o perché non esistenti (sia al momento attuale es. concessioni, sovvenzioni ecc. sia in assoluto es. Enti pubblici vigilati, Società partecipate, Enti di diritto privato controllati; opere pubbliche, informazioni ambientali ecc.) o in forza dell'esonero di cui al D.L. n. 101/2013 (es. Piano della Performance, Relazione sulla performance, Ammontare complessivo dei premi erogati ai dipendenti, benessere organizzativo).

10.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

L'Amministrazione nel corso del 2020 intende adottare il seguente strumento di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet:

- GoogleAnalytics

10.6 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato



L'accesso civico cd. semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs. n. 33/2013) nei casi in cui l'Ordine ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita. L'accesso c.d. generalizzato, delineato nel novellato art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, consente a chiunque il *"diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis"*. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. La competenza a decidere sulle istanze di accesso civico spetta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le istanze vanno inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ordpsicologier.it. Il titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta è il Presidente dell'Ordine. Eventuali richieste di riesame vanno inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: presidente@ordpsicologier.it

Nel corso del 2019, nessuna istanza di accesso civico o generalizzato è pervenuta all'Ente.

10.7 "Dati ulteriori"

L'Amministrazione, anche per il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, può individuare ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale.

11. ALTRE INIZIATIVE

Rotazione del personale



Come previsto nel piano nazionale anticorruzione, l'Amministrazione in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, l'Amministrazione ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del personale.

Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal responsabile. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al responsabile da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

Il responsabile riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

La relazione annuale che il responsabile deve redigere entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale.